



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

OBBLIGO DI STIPULA DELLE POLIZZE ASSICURATIVE CATASTROFALI PER LE IMPRESE

A CURA DI

LUIGI MELLONI
CHIARA CERVELLIN

Premessa

La Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 101-111, L. 213/2023), come integrata dal D.L. 39/2025 (convertito in L. 78/2025), dal D.M. 30.01.2025 n. 18 e dal D.M. 18.6.2026, impone alle **imprese iscritte al Registro delle Imprese** (escluse le imprese agricole ex art. 2135 c.c.) di assicurare, **se impiegati "a qualsiasi titolo" nell'attività**, i beni dell'attivo, voce **B-II, nn. 1), 2), 3)**, del bilancio civilistico.

In estrema sintesi, si tratta di assicurare i **terreni, fabbricati, impianti e macchinari/attrezzature** impiegati nell'attività.

Sono esclusi dall'obbligo solamente i beni rientranti nel numero 4 della voce di bilancio **B-II** definiti come "altri beni", quali ad esempio mobili, PC, automezzi iscritti al PRA.

Scadenze

Riepiloghiamo di seguito le scadenze per i diversi soggetti interessati:

- **Grandi imprese¹**: entro **31/03/2025**.
- **Medie imprese²**: entro **01/10/2025**.
- **Piccole e micro imprese³**: entro **31/12/2025**.
- **Pesca e acquacoltura (qualsiasi dimensione)**: entro **31/12/2025**.

In particolare per le piccole e micro imprese l'obbligo entra in vigore a partire **dal prossimo 31.12.2025** ed è pertanto opportuno che questi soggetti (tra cui, ad esempio, le società semplici) verifichino la loro situazione e le possibilità di adeguamento alla disposizione normativa.

I soggetti obbligati

I soggetti obbligati sono **tutte le imprese** con sede legale in Italia o all'estero aventi una stabile organizzazione in Italia, **tenute all'iscrizione al Registro delle Imprese**.

¹ Per grandi imprese si intendono quelle che, alla data di chiusura del bilancio, superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 25 milioni di euro; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni di euro; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250. Si precisa che per le grandi imprese è stato previsto un periodo di tolleranza fino al 30 giugno 2025 per adeguarsi senza incorrere in penalizzazioni.

² Si tratta delle imprese con (i) numero di dipendenti inferiore a 250, (ii) fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

³ Si tratta delle imprese con (i) numero di dipendenti inferiore a 50, (ii) fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Occorre sottolineare che anche le **Società Semplici** e le **Società tra Professionisti**, devono essere iscritte presso il registro delle imprese, in una sezione speciale, e sono pertanto tenute all'obbligo assicurativo. Sono escluse solamente le imprese agricole.

Nel caso di beni locati, l'obbligo ricade sul proprietario e/o sull'utilizzatore ed è opportuno che i contratti di locazione regolino in modo espresso e dettagliato gli impegni reciproci circa la stipula delle polizze catastrofali.

Si riporta di seguito lo schema di riepilogo predisposto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino in merito:

Soggetto che possiede i beni di cui art.2424, co.1, sez. Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), C.C.	Titolo	Utilizzo	Iscrizione al Registro Imprese	Obbligato
Persona fisica	Proprietario	SI	SI	SI
		SI	NO	NO
		NO	NO	NO
	Inquilino/Utilizzatore	SI	SI	SI
			NO	NO
Persona giuridica	Proprietario	SI	SI	SI
		NO	SI	NO*
	Inquilino/Utilizzatore	SI	SI	SI

Conseguenze in caso di mancata stipula

Occorre infine precisare sinteticamente quali sono le conseguenze nel caso di mancata stipula delle predette polizze.

Non sono previste delle sanzioni pecuniarie ma è previsto che vi siano **preclusioni e/o penalizzazioni nell'accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche.**

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

CONTATTI



LUIGI MELLONI

LUIGI.MELLONI@RLVT.IT



CHIARA CERVELLIN

CHIARA.CERVELLIN@RLVT.IT



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

RLVT - SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI A R.L.

VIA AVOGADRO, 12/A - 10121 TORINO - ITALIA T. +39 011 55 67 222 - INFO@RLVT.IT